ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0005949
del 24/04/2018

Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento delle attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 546/2018 del 12/03/2018 – Allegato A al Verbale n. 02/2018 concernente: Ratifica della Convenzione INGV / Parco Archeologico di Pompei + altri.

Tullio PEPE

DIREZIONE CENTRALE AFFARI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

Via di Vigna Murata, 605 | 00143 Roma| Italia | Tel.: +39 39.0651860803 | Fax: +39.0651860576
direzione.centrale1@ingv.it | aoo.roma@pec.ingv.it | www.ingv.it

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 546/2018
Allegato A al Verbale n. 02/2018

Oggetto: Ratifica della Convenzione INGV/ Parco Archeologico di Pompei + altri.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8 comma 6 lettera f) il quale prevede che il CdA ....*delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia vigente;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di procedere alla Ratifica della Convenzione INGV/ Parco Archeologico di Pompei ed altri;
- **CONSIDERATO** che le Parti, con la presente Convenzione, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico nella ricerca scientifica;
- **CONSIDERATO** che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Struttura;
- **VERIFICATA** la necessità e l'urgenza di procedere, al fine di valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione dell'attività di studio e di ricerca, anche congiuntamente con le Università e le altre Istituzioni di ricerca, in ossequio all'art. 118 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. del 22.01.2004, n. 42);

- su proposta del Presidente

DELIBERA

la ratifica della Convenzione INGV/ Parco Archeologico di Pompei + altri.

La predetta Convenzione è allegata alla presente Delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 12/03/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Antonella CIANCHI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione UT di Pisa Prot. n. 2016/20143 del 28/04/2016

CONVENZIONE

TRA

Il **Parco Archeologico di Pompei,** di seguito denominato PAP, con sede in Pompei Via Villa dei Misteri, 2, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, Prof. Massimo Osanna, e domiciliato per la carica presso il Parco

E

il **Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa,** con sede in Pisa - 56126 - Via Pasquale Paoli, n. 15 (C.F. 80003670504 e p.iva 00286820501) nella persona del Prof. Pierluigi Barrotta, in qualità di Direttore *pro-tempore*, di seguito indicato anche come "Dipartimento"

E

La **Scuola Normale Superiore** con sede in Pisa - 56126 - Piazza dei Cavalieri n. 7 (C.F. 80005050507 e p.iva IT00420000507) nella persona del Prof. Vincenzo Barone, in qualità di Direttore *pro-tempore,* di seguito indicata anche come "SNS"

E

l'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**, con sede legale in Roma – 00144 - Via di Vigna Murata n. 605, (C.F. e Partita IVA: 06838821004) nella persona del Prof. Carlo Doglioni in qualità di Presidente *pro-tempore*, di seguito indicato anche come "INGV"

VISTO

- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, e specificamente:

- l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;

- l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione)

- il D. Lgs 42 del 22.1.2004 agli artt. sopra citati e l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevedono molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;

- l'art. 6 comma 6 del DM 23.01.2016;

- Il DM 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) che attribuisce alla Soprintendenza la

nuova denominazione di Parco Archeologico di Pompei;

CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti *ex* art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini hanno firmato il 19 marzo 2015 un protocollo d'intesa, di durata quinquennale, per incentivare la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MIBACT; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- è volontà del Parco Archeologico di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;

PREMESSO CHE

a) il Dipartimento sta svolgendo studi sull'edilizia domestica e l'urbanistica di Pompei;
b) uno degli obiettivi di tale studio è una migliore comprensione delle strutture residenziali della *Regio* II di Pompei e delle dinamiche di trasformazione che coinvolsero questo settore urbano;
c) a tali obiettivi di ricerca è funzionale in primo luogo l'indagine nell'edificio denominato *Praedia* di *Iulia Felix*, di cui s'intendono ricostruire le fasi edilizie, l'assetto decorativo e le funzioni.
d) la SNS è un istituto pubblico di istruzione universitaria e di ricerca, riconosciuto dal R.D. 1592/1933, che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del proprio Statuto, «ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle scienze matematiche e naturali, umane e sociali esplorandone le interconnessioni. A tal fine, essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno»;
e) presso la SNS è presente il Laboratorio SMART - Space-time Multiscale

Applications for Research and Technology, di cui è Direttore *pro-tempore* la Prof.ssa Chiara Cappelli, che persegue lo scopo di porsi all'avanguardia nello sviluppo ed utilizzo di approcci computazionali che richiedano uso intensivo di dati e tecniche avanzate di realtà aumentata e immersiva ed avente ad oggetto applicazioni del calcolo ad alte prestazioni, della grafica 3D e della realtà virtuale;

f) l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c) stipula accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di Ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;

g) l'INGV ha esperienza ed interesse scientifico nell'utilizzo di metodologie geofisiche applicate alle tematiche di cui al precedente punto b).

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (PREMESSE)
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (OGGETTO ED OBIETTIVI)
2.1 Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei, il Dipartimento, la SNS per mezzo del proprio Laboratorio SMART e INGV, per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche. Gli interventi concordati saranno parte di un unico progetto che avrà come obiettivo lo studio dei *Praedia* di *Iulia Felix* nel più ampio contesto dell'edilizia domestica della *Regio II.*

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso la realizzazione di progetti inerenti i seguenti punti:

- indagini geofisiche nelle aree non scavate e nelle aree aperte come cortili e peristili della zona oggetto di indagine (primariamente all'interno dell'*hortus* dei *Praedia* di *Iulia Felix* e, secondariamente, laddove lo si ritenga opportuno ai fini di una migliore conoscenza della Regio II), e comunque delle aree individuate sulla base delle indicazioni fornite dal PAP;

- studio del materiale d'archivio;

- rilievo fotogrammetrico finalizzato alla elaborazione delle nuvole di punti e alla redazione di planimetrie e ortofoto in scala 1:50 secondo lo schema e gli standard tracciati dal Piano della Conoscenza adeguati e aggiornati per il presente progetto;

- analisi archeometriche su campioni di materiale edilizio, decorativo e di altro tipo il cui prelievo sarà concordato nei modi e nei tempi con il PAP;

- esecuzione di eventuali verifiche archeologiche mirate ad appurare le ipotesi avanzate sulla base delle indagini non invasive;

- organizzazione di campi scuola didattici che potranno coinvolgere docenti e studenti di Archeologia e Scienze dei beni culturali del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore e di ulteriori enti nei modi e nei tempi concordati con il PAP;

- analisi archeobotanica e archeofaunistica dei reperti rinvenuti nel corso delle eventuali verifiche archeologiche;

- realizzazione di applicazioni di virtual- e cyber-archaeology per la raccolta, gestione, interrogazione e visualizzazione dei dati derivanti delle fasi di ricerca indicate ai punti precedenti;

- elaborazione di progetti di comunicazione e valorizzazione utili anche per eventuali riaperture al pubblico di settori ora esclusi.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti del PAP.

2.3 Nel dettaglio, il Dipartimento, la SNS e l'INGV si impegnano a mettere a disposizione per le ricerche i laboratori dei ricercatori coinvolti nelle attività di progetto e le annesse apparecchiature. Essi, inoltre, provvederanno a comunicare il personale di ricerca coinvolto, secondo le modalità indicate dal PAP.

2.4 Le indagini procederanno con l'individuazione, di comune accordo tra PAP, Dipartimento, Laboratorio SMART della SNS e INGV, di settori particolarmente rappresentativi con l'obiettivo di mettere a punto un sistema di analisi che, attraverso l'utilizzo delle più recenti metodologie di indagine e documentazione, unitamente ad una messa a sistema dei dati archeologici, archivistici e bibliografici esistenti, possa risolvere le molteplici questioni ancora aperte sul complesso indagato e possa fornire indicazioni utili ai fini della tutela e della valorizzazione anche in previsione di eventuali progetti di riapertura al pubblico di nuovi settori di visita.

Art. 3 (REFERENTI SCIENTIFICI)
3.1 Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dal direttore pro-tempore del Laboratorio SMART (prof.ssa C. Cappelli) e dal prof. Massimo Osanna per conto del Parco Archeologico di Pompei.
3.2 Relativamente alle attività di ricerca, come referente scientifico il Dipartimento indica la Dott.ssa Anna Anguissola, lo SMART il Dott. Riccardo Olivito, l'INGV il dott. Marco Marchetti e il dott. Vincenzo Sapia, il Parco Archeologico di Pompei indica la dott.ssa Marialaura Iadanza quale funzionario archeologo responsabile della regio II e il Laboratorio di Ricerche Applicate, nelle persone della dott.ssa Alberta Martellone (responsabile del Laboratorio) e l'arch. Bruno De Nigris (responsabile della Diagnostica dei beni culturali).

Art. 4 (USO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI)
4.1 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Si stabilisce:

- che le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente i *report* relativi alle attività *in situ*;
- che una copia di tutta la documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata, in formato cartaceo e digitale, al PAP;
- che le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate.
- che la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
5.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
5.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 6 (DISPOSIZIONE DI ALTRE DOCUMENTAZIONI)
6.1 Il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, lo SMART e INGV forniranno tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come *report* e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti sia in copia cartacea che digitale, ove possibile, entro i limiti del *budget* dell'Università.

Art. 7 (RISERVATEZZA)
7.1 Ogni parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte;

- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;

- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Accordo *(Rappresentanti);*

- fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentati seguano le sotto clausole 8.1 e seguenti.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)
8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

8.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a *partner*, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto. Pubblicazioni congiunte e *report* prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

8.4 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 In sintesi si stabilisce che:

- le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale

contenente un *report* delle attività *in situ*;

- una copia della documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata in forma cartacea e digitale al PAP che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

- le modalità e uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate;

- la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 9 (PUBBLICITÀ)
9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

Art. 10 (DURATA)
10.1 La validità del presente protocollo è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale dovrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

10.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 11 (ONERI)
11.1 Le parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi. Questi possono essere inerenti ad esempio a specifiche attività, eventi, progetti ecc. che si dovessero realizzare durante la collaborazione.

11.2 Le parti ribadiscono che l'eventuale finanziamento di specifici progetti è concordato tra le stesse in accordi bilaterali o negli stessi accordi integrativi; non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico di Pompei voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate dallo stesso nonché disciplinate dai singoli progetti contemplati dai suddetti accordi.

11.3 Ciascuna parte provvede, pertanto, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività e in ogni caso non vi sarà alcun onere a carico del Parco Archeologico di Pompei.

Art. 12 (GARANZIA ASSICURATIVA)
12.1 Il Dipartimento, lo SMART ed INGV garantiscono al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e studenti partecipanti alle diverse attività all'interno del PAP.

12.2 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dal PAP in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

12.3 Il Dipartimento, lo SMART ed INGV sollevano da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente

convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause a lei non imputabili rimanendo, dunque, esentata da qualsivoglia responsabilità.

Art. 13 (CONTROVERSIE)
13.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

Art. 14 (TRATTAMENTO DEI DATI)
13.1 Le parti riconoscono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., che "i dati personali" raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Art. 15 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)
15.1 La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a carico di SNS e assolve l'imposta di registro per il caso d'uso.
Per Il Parco Archeologico di Pompei, f.to prof. *Massimo Osanna (*)*

Per il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, f.to prof. *Luigi Barrotta (*)*

Per la Scuola Normale Superiore, il Direttore, f.to prof. *Vincenzo Barone (*)*

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, f.to prof. *Carlo Doglioni (*)*

(*) Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.